

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 1928 e 2159-A

Relazione orale

Relatore SALINI

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 27 aprile 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione degli ordini professionali
per le professioni della sanità (n. 1928)

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2003

—————

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (n. 2159)

d’iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

*del quale la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1928*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 14^a Commissione permanente » 6

Disegni di legge:

- n. 1928: testo d'iniziativa del senatore Tomassini e testo proposto dalla Commissione » 7
- n. 2159, d'iniziativa dei senatori Bettoni Brandani ed altri » 11

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PIROVANO)

sui disegni di legge nn. 1928 e 2159 e sui relativi emendamenti

30 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1928,

premesso che la materia professioni è demandata dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni e che l'individuazione di nuove professioni costituisce principio fondamentale di tale materia, come espressamente dichiarato dalla Corte costituzionale, proprio in materia di professioni sanitarie nella recente sentenza n. 353 del 2003;

premesso che l'individuazione dell'attività in cui consiste l'esercizio della professione deve avere la sua fonte in una legge dello Stato, in forza del combinato disposto dagli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 348 del codice penale, che sanziona l'esercizio abusivo di professione;

considerato che gli articoli 3, 4, comma 1, e 5 prevedono che all'istituzione degli indicati nuovi ordini professionali si provveda con decreto del Ministero della salute;

considerato che tali disposizioni non individuano con sufficiente grado di specificità le attività proprie di dette nuove professioni, non ritenendo sufficiente il richiamo alla legge n. 251 del 2000, che contiene formulazioni non puntuali a questo fine;

esprime parere non ostativo, a condizione che gli articoli 3, 4, comma 1, e 5 siano riformulati nel senso di provvedere direttamente all'istituzione dei nuovi ordini professionali e di individuare – direttamente o mediante rinvio ad altra fonte di rango legislativo – le attività che costituiscono esercizio della professione rispettivamente indicata. Invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di indicare espressamente le modalità di accesso all'esercizio delle professioni stesse, alla luce del-

l'articolo 33, comma quinto, della Costituzione, prevedendo il requisito del superamento di un esame di Stato o quanto meno il conseguimento di determinati titoli di studio, abilitanti all'esercizio della professione.

Esaminato il disegno di legge n. 2159, esprime parere non ostativo, riferendo anche ad esso le condizioni e le osservazioni formulate in merito al disegno di legge n. 1928, in quanto compatibili.

Esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1928, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1 che provvedono all'istituzione dei rispettivi ordini professionali - con ciò soddisfacendo una delle condizioni formulate con riferimento al disegno di legge n. 1928 - a condizione che vengano riformulati con l'individuazione più puntuale delle attività in cui consiste l'esercizio di dette professioni, condizione che non appare sufficientemente soddisfatta dal rinvio alla legge n. 251 del 2000.

Esprime inoltre un parere contrario sull'emendamento 5.0.1, che demanda l'individuazione di criteri e modalità per l'istituzione degli ordini professionali a accordi in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, nonché sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, i quali prefigurano l'istituzione di ordini professionali autonomi con atto di rango non legislativo.

Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: TREDESE)

sul disegno di legge n. 1928

11 febbraio 2004

La Commissione, esaminato il disegno, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1928

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TOMASSINI

**Istituzione degli ordini professionali
per le professioni della sanità**

Art. 1.

*(Istituzione degli ordini
delle professioni sanitarie)*

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma nella sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell'Unione europea, la presente legge regola tutte le professioni sanitarie, che devono essere organizzate in ordini e albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

1. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie,

DISEGNO DI LEGGE N. 1928

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme concernenti gli ordini professionali sanitari. Delega al Governo in materia di istituzione di ordini e albi professionali sanitari

Art. 1.

*(Istituzione degli ordini
delle professioni sanitarie)*

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma nella sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell'Unione europea, la presente legge regola tutte le professioni sanitarie, **nel rispetto dei diversi iter formativi**, che devono essere organizzate in ordini e albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

1. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie,

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Tomassini*)

delle vigilatrici d'infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle **assistenti sanitarie** e vigilatrici d'infanzia» e sono collocati in albi separati all'interno di un unico ordine.

2. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» con un proprio albo e **possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l'unificazione all'ordine degli infermieri professionali, pur in un albo separato dagli stessi, assumendo la denominazione di «ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche».**

Art. 3.

(Ordine e albi delle professioni della riabilitazione)

1. Per tutte le professioni dell'area della riabilitazione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto dal Ministero della salute.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle vigilatrici d'infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali e delle vigilatrici d'infanzia» e sono collocati in albi separati all'interno di un unico ordine.

2. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» con un proprio albo.

3. Gli organi competenti della Federazione di cui al comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l'unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti.

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di istituzione di ordini e albi professionali per le professioni della riabilitazione, tecnico-diagnostiche, tecnico-assistenziali e della prevenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi relativi alle professioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun ordine o collegio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, per tutte le professioni dell'area della riabilitazione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Tomassini*)

Art. 4.

(Ordine e albi delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali)

1. Per tutte le professioni dell'area tecnico diagnostica e tecnico-assistenziale è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

2. La Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali, assumono la denominazione di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l'unificazione all'ordine delle altre professioni di quest'area, pur in albi separati, assumendo la denominazione di «ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

Art. 5.

(Ordine e albi delle professioni della prevenzione)

1. Per tutte le professioni dell'area della prevenzione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle professioni previste dall'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

b) istituire, per tutte le professioni dell'area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

c) prevedere che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali assumano la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica» e che gli organi competenti della stessa e quelli della Federazione istituita ai sensi della lettera *b)* possano stabilire, con deliberazioni conformi, l'unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti;

d) istituire, per tutte le professioni dell'area della prevenzione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi compresa quella di assistente sanitario;

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui all'articolo 2 o di cui alle lettere da *a)* a *d)* del presente comma, nell'ipotesi in cui il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

f) definire, per le professioni di cui alle lettere da *a)* ad *e)*, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Tomassini*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) individuare i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui alle lettere da a) ad e).

2. Gli schemi dei decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data della trasmissione medesima. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 2159

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BETTONI BRANDANI ED ALTRI

Art. 1.

(Articolazione del personale sanitario e sociale in professionisti e dirigenti)

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed alla professione di assistente sociale, nell'ambito del comparto sanità, è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2001, n. 128, e che hanno esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni.

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini degli infermieri. L'albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall'ordine di cui all'articolo 4, comma 2-bis; è consentita agli assistenti sanitari in possesso del diploma di laurea di infermiere la contemporanea iscrizione all'albo professionale degli infermieri e all'albo degli assistenti sanitari. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi delle ostetriche assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini delle ostetriche e possono deliberare l'unificazione all'ordine degli infermieri, fermo restando l'albo professionale separato. In tale caso l'ordine assume la denominazione di ordine degli infermieri e delle ostetriche»;

b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sono istituiti l'ordine nazionale delle professioni sanitarie riabilitative e gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell'area della riabilitazione, che afferiscono all'ordine medesimo. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito l'ordine nazionale delle professioni tecnico-sanitarie; ove ancora non esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, che afferiscono al medesimo ordine.

Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito l'ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione; ove non ancora esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione tecnica della prevenzione, che afferiscono al medesimo ordine. Tale ordine è, altresì, competente alla tenuta dell'albo professionale degli assistenti sanitari. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine».

2. Possono essere iscritti agli ordini istituiti dal comma 1, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all'esercizio delle predette professioni sanitarie, e i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L'iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle citate professioni sanitarie.

3. L'iscrizione agli albi professionali istituiti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, non è obbligatoria per il personale che opera con rapporto di dipendenza presso la pubblica amministrazione.

4. Gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2-bis, all'articolo 3, comma 2-bis e all'articolo 4, comma 2-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, come introdotti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, sono raggiunti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Formazione e libera professione)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I diplomi di cui all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell'esercizio professionale e sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università.

2-ter. Le facoltà di medicina e chirurgia in accordo con le scelte programmate dalle regioni garantiscono, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il decentramento dei corsi di laurea per infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza dei rettori delle università italiane garantisce l'aumento dei corsi di formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica, ferma restando l'informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di norma, applicano agli studenti del terzo anno del corso di laurea per infermiere il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1999, n. 90; le medesime aziende, qualora sedi di corsi di formazione universitaria in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o laureati presso gli stessi corsi.

2-quater. Al fine di garantire la copertura dei posti vacanti, è compito della contrattazione nazionale l'individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso le regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali»;

b) all'articolo 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i

commi 2 e 3 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione, sia per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.

2-ter. Con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente legge possono essere stipulati accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per estendere la prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio».

